

## REGOLAMENTO (CE) N. 1091/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1361/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in determinati oli vegetali e che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CE) n. 1361/96 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in determinati oli vegetali per la campagna 1996-1997;

considerando che il bilancio suddetto può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di queste isole; che, in base alle informazioni fornite dalle competenti autorità, appare giustificato un aumento del quantitativo di oli vegetali destinato al consumo diretto per la campagna 1996-1997; che è quindi necessario adattare a tal fine il bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti per le isole Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1361/96 è modificato come segue:

*«Articolo 1*

Per la campagna 1996/1997, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono le seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	37 300 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Di cui 24 500 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del confezionamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 17.